

Assegno: la banca può rifiutare il pagamento se non ho un conto?

Inviato da Nicola Tartaglia
mercoledì 29 giugno 2016

Anche chi non ha un conto corrente ha diritto a ottenere il pagamento di un assegno e, quindi, la relativa somma in contanti, benché questa sia superiore al limite di tracciabilità dei 3.000 euro. La banca non può rifiutarsi di pagare un assegno a colui che ne sia possessore e lo esibisca allo sportello. La legge, infatti, stabilisce che l'«assegno è un titolo di credito pagabile a vista, ossia a chiunque lo presenti in banca. Il cassiere dell'«istituto di credito può rifiutare il pagamento solo se l'«assegno risulti alterato, rovinato o la firma risulti – da un controllo visivo – palesemente diversa rispetto a quella del titolare del conto corrente. A ciò si aggiunge, ovviamente, anche l'«ipotesi in cui l'«assegno non sia coperto. È capitato spesso che qualche filiale di banca abbia rifiutato il pagamento di un assegno al relativo possessore in quanto privo di conto corrente. E ciò sulla base di svariate motivazioni, tra le quali il fatto che l'«importo da corrispondere fosse superiore alla soglia della circolazione dei contanti (dal 1° gennaio 2016, l'«importo è stato elevato da 1.000 a 3.000 euro). Così, non sono stati pochi gli italiani costretti ad aprire un conto corrente per vedersi accreditare una somma di rilevante valore, per poi, una volta incassato l'«assegno, procedere alla chiusura del rapporto bancario. Il tutto, ovviamente, pagando le spese alla banca. Tuttavia, è bene ricordare che l'«essere titolari di un conto corrente non è condizione per ottenere il pagamento di un assegno di cui si dispone legittimamente: pertanto, anche chi non ha un conto corrente acceso presso la banca ove è stato presentato l'«assegno per l'«incasso – banca che deve essere quella riportata sull'«assegno stesso – può esigere il pagamento del predetto titolo di credito. L'«essere titolare di un conto corrente, di certo, facilita l'«operazione: il correntista, infatti, solo in questo caso può chiedere il versamento dell'«assegno non solo presso la banca di emissione dell'«assegno, ma anche presso la propria, portandolo per l'«incasso. In pratica, il titolare del conto potrà recarsi presso il proprio sportello e far accreditare l'«assegno sul proprio conto. In assenza di un conto, invece, egli dovrà presentarsi esclusivamente presso la banca di colui che ha emesso l'«assegno. La banca, in definitiva, non può rifiutarsi di pagare un assegno a chi non ha un conto corrente, né può imporre a quest'«ultimo l'«apertura di un conto presso il proprio istituto di credito solo perché la somma da incassare è superiore al limite di utilizzo del contante. Infatti, gli obblighi di tracciabilità del pagamento sono stati rispettati proprio dalla presenza dell'«assegno, che consente di risalire al passaggio di denaro. Non c'«è quindi bisogno di un ulteriore passaggio tracciabile quando il denaro passa di mano dalla banca al beneficiario dell'«assegno. **RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO**